

SCUOLA

eFORMAZIONE

Anno VIII - n. 2 - 11 Febbraio 2005
Sped. in abbonamento postale -
Art. 2 c. 20/c - Legge 662/96
Filiale di Roma - Gratuito ai Soci -
Copie 170.300

Direttore Francesco Scrima - Direttore Responsabile Alfonso Mirabelli

Periodico della CISL SCUOLA

Pag. 1

PER UN'ALTRA GLOBALIZZAZIONE

di Francesco Scrima

Pag. 2

A MONTESILVANO IL 2° CONGRESSO NAZIONALE CISL SCUOLA

DAL 18 AL 21 MAGGIO

di Silvano Furegon

Pag. 3

VOCI INFONDATE SUL FONDO ESPERO: LE RISORSE CI SONO

Pag. 4

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E RECLUTAMENTO: ANCORA NON CI SIAMO

di Piera Formilli

Pag. 6

IL MINISTRO PRESENTA IL DECRETO SUL SECONDO CICLO

- Schema di decreto

- Osservazioni della CISL
e della CISL SCUOLA





Scuola e Formazione
Periodico della CISL SCUOLA

Anno VIII - n. 2
11 Febbraio 2005

Direttore Francesco Scrima
Direttore responsabile Alfonso Mirabelli

Direzione e Amministrazione
Via A. Bargoni, 8
00153 Roma
Tel. 06 583111
Fax 06 5881713

Grafica, editing e impaginazione
Agenzia D Srl
Via Tito Omboni, 142 - 00147 Roma

Stampato
per conto di Agenzia D Srl
presso gli stabilimenti grafici
Union Printing (VT)

Autorizzazione
Tribunale di Roma
n. 615 del 6.11.1997

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2 c. 20/c - Legge 662/96
Filiale di Roma
Gratuito ai Soci

Tassa pagata - Taxe perçue Roma

Internet: www.cislscuola.it

SCUOLA eFORMAZIONE



Roma, 1° febbraio 2005

D.ssa LETIZIA BRICHETTO MORATTI
Ministro dell'Istruzione
ROMA

Oggetto: SOLIDARIETÀ POPOLAZIONI SUD-EST ASIATICO

Le scriventi Organizzazioni sindacali intendono aderire alla iniziativa assunta dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e dalla Confindustria per la raccolta di fondi, attraverso contributi volontari, finalizzata a finanziare gli aiuti alla popolazioni colpite dal maremoto del 26 dicembre 2004.

A tal fine le scriventi Segreterie Nazionali hanno deciso di promuovere una sottoscrizione fra il personale della scuola e chiedono pertanto alla S.V. di emanare le necessarie disposizioni, in accordo con il Ministero dell'Economia, che consentano al personale che intende aderire all'iniziativa di rilasciare delega per l'accredito della somma di € 10,00 sul seguente c/c bancario intestato a:

CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL
FONDO INTERVENTO A FAVORE
DELLE POPOLAZIONI SUD EST ASIATICO
Monte dei Paschi di Siena
Agenzia n. 1 - Via Po n. 94 - ROMA
ABI 1030 - CAB 3201 - CIN G

La raccolta dei contributi avrà termine il 30 aprile 2005.

Certi della considerazione rimaniamo in attesa di un cortese riscontro e porgiamo distinti saluti.

CGIL Scuola
Enrico Panini

CISL SCUOLA
Francesco Scrima

UIL Scuola
Massimo Di Menna



Per un'altra globalizzazione

Francesco Scrima

Ancora un tempo di tragedia, una fine e un inizio d'anno di sgomento e di morte. Abbiamo imparato una parola nuova, terribile: Tsunami; e abbiamo ritrovato un sentimento vecchio: la paura per la forza cieca della natura.

Subito ci siamo chiesti come uscire da quel vortice liquido in cui anche il nostro cuore era stato trascinato. Che fare di fronte a quella realtà che le immagini continue della televisione e le cronache dei giornali ci facevano sentire vicina? Come rispondere all'appello e all'obbligo di una risposta immediata? Solidarietà. Non potevamo rispondere che con atti di solidarietà concreta e immediata. E così tutti, personalmente, credo ci siamo mossi a sostenere le iniziative che nascevano e che hanno testimoniato uno spirito di generosità che forse non conoscevamo così grande e così pronto.

La domanda sul che cosa fare ce la siamo fatta e ce la facciamo anche come Organizzazione. Più di altri sentiamo l'appello e la responsabilità che da quelle immagini ci vengono; immagini di bambini il cui tragico destino si era compiuto nell'urto dell'onda o rischia e rischierà di compiersi nella desolazione dell'abbandono e della miseria.

Insieme alla Confederazione aderiamo alla proposta di un'ora di lavoro per quella gente, per quelle terre, per la speranza.

Ma anche questo non può bastarci. Sappiamo che inevitabilmente arriva "la stanchezza del donatore", sappiamo che questo dramma, come altri, usciranno dall'attenzione dei giornali e dalla nostra, mentre non terminerà il bisogno, non terminerà l'esigenza della solidarietà. Là e altrove, nei mille posti che gridano, oltre che la fragilità dell'uomo nel creato, anche l'ingiusta ripartizione dei beni che noi creiamo e accettiamo. E allora è tempo di un soprassalto di dignità e di saggezza.



Così, credo, dobbiamo pensare a qualche cosa di durevole, a qualche cosa che mantenga vigile il compito che abbiamo come gente di scuola, come gente che fa dell'educazione ad un mondo solidale un caposaldo della sua identità umana e professionale. Recentemente un grande pensatore, Edgard Morin, ha scritto: "Andiamo verso una situazione catastrofica o verso una metamorfosi molto difficile"; parlava della globalizzazione e della necessità di affrontarla con un altro pensiero, con un altro modello di conoscenza, con un'altra educazione.

Noi crediamo che accanto alla globalizzazione della finanza, delle merci, del mercato, della comunicazione, debba svilupparsi un'altra e più importante globalizzazione: quella dei diritti umani della solidarietà.

Anche questa tragedia asiatica può allora spingerci a dare concretezza a questa idea. Vogliamo lavorare ad un'altra globalizzazione. Con tutti i nostri iscritti, con tutti gli amici che abbiamo nelle scuole, vogliamo prendere sul serio la parola che tante volte diciamo: solidarietà; vogliamo impegnarci a fare ed insegnare la solidarietà; vogliamo che questo sia l'anno dell'educazione alla solidarietà.

Vogliamo dare un tempo lungo e continuità al sentimento di partecipazione ai grandi problemi dell'umanità che ora sentiamo più vivi e più vicini, perché, se globalizzazione vuol dire che il mondo diventa più piccolo, allora vuol dire che il cuore deve diventare più grande. ■

A Montesilvano 2° Congresso Nazionale CISL SCUOLA dal 18 al 21 maggio

Silvano Furegon

Il 2005 è l'anno dei congressi per la CISL e le categorie affiliate. Tutte le strutture hanno ormai avviato il percorso del proprio congresso secondo la normale scadenza quadriennale prevista dagli statuti.

Per noi della CISL SCUOLA l'itinerario si concluderà con il 2° Congresso che si terrà a Montesilvano dal 18 al 21 maggio.

Abbiamo anticipato lo svolgimento del Congresso Nazionale, rispetto alle proposte della Confederazione, al mese di maggio perché, per noi della scuola, il mese di giugno è dedicato alla valutazione ed agli esami, adempimenti questi che occupano a tempo pieno i nostri delegati che avrebbero quindi avuto difficoltà ad assentarsi.

Come sempre, e ora più che mai, nella CISL i congressi sono un momento forte ed importante nella vita della organizzazione: gli iscritti sono chiamati a discutere ed a definire le linee politiche cui il sindacato dovrà ispirarsi per i successivi quattro anni e ad eleggere ad ogni livello i gruppi dirigenti.

Quelli del 2005 sono congressi normali nella scadenza, ma eccezionali per il contesto in cui si collocano e per le scelte da fare.

Stiamo vivendo una fase cruciale del nostro Paese, del suo sviluppo, in cui si sommano difficoltà economiche, ricerca di stabilità negli assetti politici, crisi del rapporto tra cittadini ed istituzioni.

In maniera coerente con il suo impegno per il lavoro e lo sviluppo, la CISL SCUOLA colloca la rappresentanza degli interessi dei lavoratori dentro gli obiettivi più generali del "bene comune" e della piena cittadinanza sociale, nella consapevolezza che oggi non sono in gioco solo i livelli di vita materiale dei cittadini e dei lavoratori, ma anche il profilo della loro identità sociale e l'intero assetto della democrazia italiana.

Perciò nel congresso ci misureremo anche con i problemi relativi al trasferimento di competenze dallo Stato alle Regioni, del governo del mercato del lavoro, della qualificazione del sistema scolastico/formativo e dei pericoli di una sua frammentazione, nella convinzione che essi costituiscano, insieme alla questione lavoro, la chiave di volta per un assetto sociale più giusto e per una democrazia più compiuta.

Celebrare il congresso, per noi sindacato di operatori della formazione, significa in questo momento interrogarsi, capire, scegliere come poter essere, nella pratica quotidiana del nostro agire nel sociale, un soggetto attivo, propositivo e determinante, come riuscire a declinare concretamente, in questa fase di cambiamento, i nostri comportamenti, le nostre scelte, le nostre lotte.

Per questi motivi partecipazione degli iscritti, dibattito e scelte congressuali non sono un rito.

Non lo è in particolare per la nostra categoria.



Dopo il Congresso di fondazione a Maratea ed il primo che si è tenuto a Foligno si può affermare che il nostro sindacato, la CISL SCUOLA, è riuscito a costruire la sua identità politica sulla tutela dei lavoratori della scuola e della formazione, sul versante delle condizioni di lavoro e dell'esercizio della professionalità rivendicando a volte e, contestando altre, sempre più spesso, riforme del sistema scolastico e formativo, in direzione di un sostanziale e non formale diritto allo studio e della qualità del servizio.

L'esperienza pluridecennale dei sindacati costituenti e quella che la CISL SCUOLA ha maturato in questi otto anni, ricca di un bagaglio culturale, politico ed organizzativo ben riconoscibile dai lavoratori della scuola e della formazione, è diventata patrimonio comune, punto di riferimento autorevole della esperienza sindacale confederale in settori di sindacalizzazione e rappresentanza difficili e complessi.

Oggi rappresentare il lavoro nella scuola ed il protagonismo politico e professionale dei suoi operatori significa misurarsi, a tutto campo, con il diffuso dibattito sul ruolo che l'istruzione e la formazione assumono per lo sviluppo del Paese e per nuovi livelli di vita civile e sociale.

Significa collocarsi in maniera più forte e visibile nei confronti con gli interlocutori sociali, istituzionali e contrattuali.

Le condizioni sono incerte perché il contesto politico è confuso, perché l'orizzonte economico non è sereno e perché continua, sulla scuola, una politica di tagli che riduce quotidianamente le risorse.

Tentativi di togliere al sindacato il suo ruolo di rappresentanza, coniugati con grandi intenzioni solo proclamate e condizioni di instabilità ed incertezza segnano profondamente il vissuto individuale e collettivo rendendo più pro-

blematico il lavoro degli operatori scolastici e di conseguenza anche il nostro.

È per questo che abbiamo bisogno di un sindacato forte, un soggetto sociale forte, capace anche di supportare con coerenza il peso delle scelte difficili.

Un soggetto che sappia rappresentare, insieme alle ragioni di lavoro, anche la parte più debole della società che, senza il sindacalismo confederale, senza il valore della solidarietà su cui la CISL ha voluto costituire la sua identità, sarebbe priva di ogni possibilità di espressione.

Nell'attuale scenario sindacale, in cui sembrano prevalere logiche di frammentazione e di competizione spesso demagogiche, la CISL SCUOLA si pone come l'organizzazione più rappresentativa quanto ad iscritti (abbiamo superato i 205.000 aderenti) e quindi più esposta e più carica di responsabilità sia sul piano contrattuale sia su quello politico-istituzionale.

La disponibilità a sentirsi protagonisti e costruttori di un progetto ci affida particolari responsabilità perché le nostre scelte devono essere autorevoli e devono contare.

Gli orientamenti e le scelte che il congresso esprimerà saranno tanto più autorevoli quanto più saranno espressione del consenso convinto degli iscritti e dei gruppi dirigenti, in un comune sforzo di coinvolgimento e di sintesi delle esperienze e delle risorse professionali e politiche che in questi anni il nostro sindacato ha espresso.

La determinazione culturale e politica di tutti è dunque chiamata a fare dell'appuntamento congressuale un'occasione importante dove la **cultura della partecipazione** e la **qualità della formazione** risultino elemento indispensabile per lo **sviluppo della democrazia e il progresso del Paese.** ■

Voci infondate sul Fondo ESPERO: le risorse ci sono

Le voci di una soppressione o una decurtazione delle risorse destinate al Fondo Espero che in questi giorni sono state oggetto di articoli giornalistici sono infondate. Le risorse necessarie sono già stanziare in disposizioni normative precedenti alla legge finanziaria attuale.

La legge n. 448 del 23.12.98, all'art. 26, comma 18, ha stanziato 200 miliardi di Lire annui, per finanziare la previdenza complementare dei dipendenti pubblici, a titolo di quote di accantonamento annuali di TFR dei lavoratori interessati.

A fine 2000 è intervenuta poi la legge 388 che, all'art. 74, ha previsto lo stanziamento di ulteriori risorse per l'avvio dei fondi pensione, stabilendo che oltre ai 200 miliardi già stanziati dalla legge 448/98 (per il 1999 e 2000) si aggiungessero altri 100 miliardi di Lire annui, a decorrere dal 2001 e fino al 2003 (74, 1° comma) per far fronte all'obbligo della Pubblica Amministrazione di contribuire quale datore di lavoro al finanziamento dei fondi pensione. In altri termini le risorse messe a disposizione coprono i contributi a carico del datore di lavoro.

Tali risorse sono trasferite all'INPDAP che provvede poi ad erogarle ai fondi, secondo i criteri proporzionali fissati con il D.P.C.M. del 2.3.01 (art. 74 2° comma) e specificati con proprio provvedimento nel 2002.

L'art. 16 dell'accordo istitutivo del fondo scuola del 14.3.01 ha previsto che per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP in fase, di prima attuazione, versasse all'atto della costituzione del fondo stesso la quota di iscrizione di L. 5000 (2,58 €) "pro capite" riferita al numero dei dipendenti del comparto.

In verità le considerazioni di questi giorni sulla mancanza di risorse per la copertura della previdenza complementare non fanno riferimento direttamente ad Espero, ma ai decreti attuativi della legge delega sui fondi pensione.

In particolare le risorse da reperire serviranno a compensare la perdita della disponibilità del TFR da parte delle imprese.

Infine è da ribadire che il meccanismo dello smobilizzo del TFR attraverso il silenzio-assenso per i dipendenti pubblici non trova riscontro in alcuno degli articoli della legge delega.



Formazione universitaria e reclutamento: ancora non ci siamo

Piera Formilli

L'articolo 5 della legge 53 ha previsto la ridefinizione del modello di formazione iniziale degli insegnanti basato su alcuni principi: la pari dignità per tutti i docenti, il livello universitario, una particolare attenzione agli insegnamenti e agli approfondimenti disciplinari per la scuola secondaria. Principi che la CISL SCUOLA condivide, essendo fermamente convinta che per una scuola di qualità, quale è quella che auspica per il Paese, servono insegnanti di qualità. È di questi giorni la presentazione di una seconda bozza di decreto legislativo per l'attuazione dell'art. 5, dopo la stroncatura, nel luglio scorso di un primo testo.

Va riconosciuto che la nuova versione risulta modificata rispetto alla precedente, sulla quale avevamo manifestato "profondo dissenso"; rinuncia, infatti, a tre scelte da noi - tra le altre - particolarmente e duramente contestate:

- l'istituzione degli Albi Professionali, presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale;
- l'istituzione e l'organizzazione presso gli Atenei dei Centri di Servizio per la formazione permanente degli insegnanti;
- la "chiamata diretta" da parte delle scuole quale procedura ordinaria di assunzione in ruolo.

Non possiamo però sottacere che alcune delle questioni stralciate dal nuovo testo rispetto alle quali riconfermiamo tutta la nostra contrarietà e su cui avevamo richiesto un preciso impegno del Ministro, sono presenti nella proposta di legge Santulli-Napoli, tuttora all'esame del Parlamento.

La CISL SCUOLA ha presentato al MIUR puntuali ed articolate osservazioni in merito ai contenuti, in particolare ha sottolineato come, pur prendendo atto di alcuni "ripensamenti", siano tuttora presenti gravissimi limiti, in particolare:

- si intende regolare l'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche... per le quali, la legge 53 non attribuisce al Governo specifica delega;
- si tende a delineare un monopolio universitario sulla formazione in servizio dei docenti (oltre che su quella iniziale), scelta per la quale ribadiamo la nostra contrarietà oltre che seri dubbi di praticabilità. Rispetto a ciò, va sottolineato che il documento della Commissione di lavoro ex art. 22 CCNL costituita da MIUR-ARAN e OO.SS. sulla professionalità docente, in relazione ai soggetti che intervengono e interagiscono con le istituzioni scolastiche nel campo della formazione in servizio fa scelte diverse, prevedendo oltre alle Università anche altre agenzie e centri di formazione qualificati; principalmente attribuisce un ruolo di forte soggettività delle istituzioni scolastiche sull'intera tematica;
- si configura una eccessiva genericità nelle scelte che sono ripetutamente rinviate a successiva decretazione secondaria, anche quando attingono ad aspetti fondamentali. Ciò non consente di acquisire una visione d'insieme del provvedimento e, principalmente, lascia mano libera a soluzioni successive che vengono sottratte alle forme di validazione proprie, previste per i provvedimenti di attuazione di una legge delega quale è la L. 53/03 (decreti legislativi e non decreti ministeriali).

Vanno sottolineati ulteriori elementi di dissenso rispetto allo schema di decreto:

- si introduce in modo quasi surrettizio un riferimento al rispetto di principi deontologici che non ci risulta siano mai stati definiti; sull'argomento è in atto un vivace dibattito politico-culturale rispetto al quale sono note le posizioni della CISL SCUOLA;
- c'è una palese "tendenza" a sconfinare su terreni destinati alla contrattazione, infatti si prevede che il personale assunto dopo il periodo di "applicazione" consegua, a parte l'ipotetica stabilità del posto, un vincolo triennale nella sede; e ancora la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva (cioè i diritti che scaturiscono dai contratti) è riconosciuta solo residualmente e "limitata a quanto non previsto dal presente articolo";
- non c'è alcun riferimento alla collocazione e al ruolo dei supervisor di tirocinio nell'ambito delle attività di laboratorio e di tirocinio, durante il corso di laurea e di diploma previsti dal presente decreto. Questo vorrebbe dire annullare uno degli aspetti più positivi del model-

lo formativo precedente, quello che era diventato l'anello di congiunzione tra insegnamenti teorici e pratici, sublimato nella didattica di laboratorio.

Se questo è da attribuire alla genericità dell'impianto del decreto legislativo, confermiamo quanto detto sopra sulla difficoltà di percepire compiutamente il quadro d'insieme. Ma c'è un fronte su cui la bozza consolida negativamente le nostre preoccupazioni rispetto a scelte mancate e disattenzioni che sottolineano gravi carenze di proposta dovute a divergenze di fondo: sono le questioni del precariato nella scuola. Su ciò confermiamo il giudizio negativo già espresso rispetto alla mancanza di volontà del Governo ad assumere i veri nodi problematici.

La bozza modifica l'accesso alla quota di posti destinati ai concorsi ordinari per esami e titoli, prevedendo che le graduatorie perdano di validità e i posti ad esse destinate siano attribuiti al nuovo sistema di reclutamento collegato alla formazione iniziale.

Ricordiamo come nell'aprile del '99 siano stati banditi i concorsi ordinari per titoli ed esami attualmente in vigore. La successiva L. 124 del maggio 1999 ha stabilito che "le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente".

Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate utilizzando queste graduatorie, è stato limitato e, per alcuni insegnamenti, assolutamente irrisorio o addirittura assente. Le assunzioni che, come è noto, sono state sospese per ben 3 anni non hanno neanche coperto il turn over di organici sottoposti a pesanti tagli.

Ciò, inevitabilmente, determinerà malcontento e giustificate proteste in coloro i quali oggi vedono, sulla base della loro posizione di graduatoria, possibilità di assunzione.

Il sistema delineato nella bozza disegna un percorso universitario rigorosamente programmato negli accessi al lavoro (disponibilità programmata + 20%) e lo individua come unica opportunità e possibilità per conseguire l'abilitazione all'insegnamento.

Questa ipotesi appare non credibile per una serie di motivi. La programmazione dei posti, già prevista per l'attivazione dei corsi SSIS e delle lauree in scienze della formazione primaria, ha messo in luce carenze ed ambiguità: è stata calcolata sulla base di disponibilità di organico che si sono dimostrate più attente agli interessi dei corsi universitari che non alle reali opportunità di lavoro (sono note infatti le proteste dei "Sissini" in merito).

Del resto, le tecniche di definizione degli organici sono così imprecise, aleatorie e calcolate "al ribasso" (vedi scarto tra OD e OF nel corso dello stesso anno), che è impensabile attribuire una qualche certezza ad una proiezione futura. Ipotesi del genere richiedono una profonda revisione dell'impianto di definizione delle risorse delle singole istituzioni scolastiche in un'ottica progettuale (organici funzionali, stabilità pluriennale, ecc.), che peraltro sembra sempre più messa in crisi proprio dall'avanzare dell'attuazione della L. 53/03.

La Costituzione (art. 97) prevede che nelle pubbliche amministrazioni si acceda per pubblico concorso.

Il modello delineato non sembra rispondere pienamente al dettato costituzionale: non sono chiare, infatti, condizioni di accesso universale a tutti coloro che posseggono il titolo di studio richiesto, nonostante l'affermazione contenuta nell'art. 4 c. 5.

Il rischio è che l'accesso all'insegnamento sarà praticabile solo a giovani che devono ancora intraprendere un percorso di studi.

Non ci sono concrete tutele per quanti sono già in possesso di titolo di studio (laurea o diploma) che consente l'accesso agli insegnamenti né, fatto ancor più grave, alle centinaia di migliaia di giovani che sono già inseriti nelle graduatorie d'istituto di III fascia (cioè senza idoneità e/o abilitazione) né tantomeno a coloro che, pur già abilitati, desiderano concorrere nuovamente per un posto nella pubblica amministrazione.

Se non si determinano opportunità di accesso universale a tutti coloro che già oggi hanno titolo, esprimiamo una riserva di dubbia legittimità sul rispetto del principio dell'accesso per concorso a posti nella Pubblica Amministrazione. Le graduatorie permanenti mantengono validità, ma di fatto, si trasformano in graduatorie ad esaurimento. Non è dato comprendere, infatti, se successivamente vi si potranno comunque inserire i soggetti formati con le nuove procedure.

Nell'un caso o nell'altro, di fatto, si sta costruendo un modello di formazione e, contemporaneamente, di assunzione assolutamente chiuso, il cui unico accesso sarà dato dal nuovo sistema che, ripetiamo, non ci sembra pienamente rispettoso del dettato costituzionale.

Manca ogni riferimento ad una fase transitoria che colleghi il nuovo sistema con l'attuale situazione del precariato.

La preoccupazione di proporre modelli nuovi ha infatti escluso ogni riflessione sul vero problema drammatico, culturale e sociale del nostro Paese, il dramma di un precariato nel mondo della scuola, vasto, vastissimo: oltre 500.000 persone che hanno già le carte in regola per essere assunte a tempo indeterminato e che sono tenute in un clima di sempre più affannosa e inquietante precarietà.

A questa schiera, vanno aggiunte le decine di migliaia di persone che conseguiranno l'abilitazione a seguito delle previsioni della L. 143/04, le cui procedure sembrano essere in dirittura di arrivo proprio in queste settimane.

Un dramma sociale aggravato da messaggi e proposte che sembrano accattivanti, ma mettono in crisi principi e diritti (vedi proposta Validatara), speculando sullo stato di bisogno: la mancata ricostruzione di carriera come scambio per le assunzioni (ma quante?) e come panacea per salvare il bilancio dello Stato; che investe una vasta quota di disoccupazione intellettuale.

Qualunque modifica strutturale al sistema di reclutamento dovrebbe prima individuare soluzioni agli attuali problemi. Non è tollerabile che si intervenga facendo tabula rasa dell'esistente.

Dopo anni di mancate assunzioni vanno date garanzie e certezze a chi nella scuola si è già impegnato, invece si prevede una inaccettabile espulsione dal sistema.

Come CISL SCUOLA siamo impegnati insieme alle altre OO.SS. ad avviare una serie di iniziative a tutela delle assunzioni e di modelli di reclutamento che tutelino il precariato esistente. ■



Il Ministro presenta il decreto sul secondo ciclo

Indiscrezioni e parziali anticipazioni, dichiarazioni a mezzo stampa, persino l'anticipo di una prima bozza tramite un sito internet bene informato. La presentazione dello schema di decreto legislativo sul secondo ciclo è avvenuta a conclusione di un percorso di progressivo disvelamento. Osserviamo che sono passati ben ventun mesi dalla entrata in vigore della legge 53/2003 prima di avere un testo ufficiale da parte del Ministero e che nel frattempo il Parlamento ha approvato una proroga di sei mesi – da aprile a ottobre 2005 – dal termine originariamente fissato per la emanazione dei decreti attuativi della riforma Moratti.

E siamo solo all'inizio di un percorso che si annuncia lungo, perché lo schema – su cui tra l'altro si registra un crescendo di critiche anche da parte delle stesse forze politiche della maggioranza governativa – dovrà avere l'approvazione del Consiglio dei Ministri e passare successivamente nella Conferenza Unificata Stato-Regioni e nelle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri.

Tutto ciò dà il segno della complessità e della difficoltà di un intervento in termini di sistema sui percorsi di studio di scuola superiore e di formazione professionale che, nonostante siano diventati "scuola di massa" e siano stati interessati da diffusi processi di innovazione e sperimentazione, sono intrinsecamente dispari e ancora non-sistema.

Complessità e difficoltà tra l'altro accresciuta dal nuovo quadro di potestà e di competenze in capo a Stato e Regioni – che nel secondo ciclo si esercitano più che altrove – in seguito alla riforma del titolo V della Costituzione.

All'inizio di febbraio, sullo schema di decreto si è tenuto un primo confronto tra Ministro e OO.SS. confederali e sindacati di categoria. Dietro esplicita richiesta della CISL e della CISL SCUOLA, esso si svilupperà attraverso ulteriori sedute bilaterali e trilaterali, coinvolgendo in questo caso MIUR-Regioni-OO.SS.

In vista di questi appuntamenti che riguardano tanto la configurazione educativa, didattica, organizzativa del secondo ciclo, quanto gli effetti di ricaduta sul personale, la CISL e la CISL SCUOLA hanno elaborato un documento di "Osservazioni" al testo – già inviato al Ministro Moratti – attraverso il quale sviluppare il confronto di merito sullo schema di decreto legislativo che presenta limiti di fondo ed aspetti critici di tutta evidenza.

Schema di decreto legislativo concernente le norme generali relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ed i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53

Capo I

SECONDO CICLO DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo 1

(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dai licei e dall'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.
2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema educativo sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e ed alla civiltà europea.
4. I licei e le istituzioni formative nelle quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e sono dotati di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e di ricerca e sviluppo.

5. I percorsi dei licei e quelli di istruzione e formazione professionale perseguono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro, come previsto dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

7. È assicurata e assistita la possibilità di cambiare percorso tra i licei e all'interno dei licei, come previsto dall'articolo 12, comma 4, nonché di passare dai licei all'istruzione e formazione professionale, e viceversa, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo concernente le norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 11, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi segmento del

secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni scolastiche e formative riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative e gli stages realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.

9. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede previo superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

10. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999 è realizzata tramite accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

Capo II I LICEI

Articolo 2 (Finalità e durata)

1. I licei forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata

OSSERVAZIONI DELLA CISL E DELLA CISL SCUOLA

Il secondo ciclo rappresenta un segmento cruciale per il processo di maturazione dei giovani in funzione dell'esercizio di una cittadinanza attiva e per la costruzione del rapporto con il mercato del lavoro ed il tessuto economico-produttivo. A fronte della rilevanza (cultural-pedagogica, sociale, economica) di questo segmento importante del sistema educativo, che tra l'altro è cresciuto e si è consolidato nel tempo, in termini quantitativi e qualitativi, solo attraverso pratiche sperimentali di innovazione, appare quindi evidente la difficoltà di operare un complessivo intervento riformatore, anche alla luce del nuovo quadro delle competenze istituzionali derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione. Un processo di riforma così complesso, dalle evidenti ricadute di lungo periodo sulla qualità del capitale umano e quindi sul potenziale di crescita e di sviluppo del Paese, per essere efficacemente perseguibile e concretamente realizzabile, deve poter essere un terreno di esercizio di responsabilità collettiva, allargando i confini della partecipazione alla società civile, alla scuola reale, che resta la protagonista di ogni riforma.

Per questo la CISL e la CISL SCUOLA ritengono indispensabile, sul piano del metodo, il pieno recupero della concertazione tra le istituzioni e le parti sociali per l'identificazione, il più possibile condivisa, dei problemi emergenti e delle priorità da affrontare, nonché la valorizzazione di quella negoziale come unica sede di analisi e di verifica delle ricadute della riforma sulle condizioni giuridiche, contrattuali dell'organizzazione del lavoro e sul personale.

Solo su questi presupposti di metodo è possibile recuperare e correggere le lacune, le incongruenze e le criticità riscontrate nella bozza di provvedimento in esame, che quindi, a giudizio della CISL e della CISL SCUOLA, rappresenta ancora una ipotesi insufficiente.

Come noto, la CISL e la CISL SCUOLA non hanno mai opposto ragioni di principio, o pregiudiziali, ad un modello ordinamentale per il secondo ciclo internamente articolato, in cui fossero presenti le diverse filiere scolastiche e professionali. L'arricchimento e il pluralismo dei percorsi strutturati di istruzione e formazione, adeguatamente diversificati, possono infatti rappresentare una risposta positiva al diritto legittimo di ciascun giovane ad avvalersi di stili ed opportunità di apprendimento più vicine e funzionali alla propria identità e al proprio progetto di vita, purché di essi si riconosca non solo la specifica identità e caratterizzazione ma, prioritariamente, il connotato di *pari dignità*, in termini di comparabilità educativa, culturale e formativa, in un quadro generale di innalzamento dei livelli formativi di tutti gli studenti.

Resta questo, a giudizio della CISL e della CISL SCUOLA, l'unico credibile elemento di garanzia per l'esigibilità del diritto all'istruzione e alla formazione e per caratterizzare in chiave unitaria il secondo ciclo, pur affidato alle diverse competenze di Stato e Regioni, affinché alla diversificazione delle opportunità formative non corrispondano forme improprie di gerarchizzazione tra statuti culturali ricchi e deboli, che inevitabilmente produrrebbero una canalizzazione dei giovani

delle problematiche legate alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro.

2. I licei hanno durata quinquennale. I relativi percorsi si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

3. I licei realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A ed articolano i percorsi formativi secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati B, C, D, etc.

4. I licei, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai

quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

5. I percorsi dei licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

6. I licei sono i seguenti: a) artistico; b) classico; c) economico; d) linguistico; e) musicale e coreutico; f) scientifico; g) tecnologico; h) delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.

7. I licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

Articolo 3

(Attività educative e didattiche)

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nei licei, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche

in percorsi destinati a riprodurre corrispondenti modelli di stratificazione sociale.

La riconoscibilità del connotato unitario e nazionale del secondo ciclo e la pari dignità delle sue articolazioni sono due condizioni irrinunciabili per la CISL e la CISL SCUOLA. In rapporto a queste, lo schema di decreto è inadeguato e insufficiente perché le dichiarazioni di principio e le affermazioni "forti", comunque formulate, non trovano riscontri concreti che le traducano coerentemente in pratica.

La CISL e la CISL SCUOLA rilevano nel testo il permanere di una forte indeterminazione ed incertezza nell'esercizio e nell'armonizzazione dei ruoli istituzionali di Stato e Regioni in chiave unitaria, soprattutto in relazione al graduale trasferimento di competenze, a fronte della estrema debolezza e genericità del quadro di riferimento nazionale (i profili di uscita, i livelli essenziali delle prestazioni, la definizione delle figure e delle qualifiche professionali, gli standard formativi, la valutazione dei crediti e la certificazione ai fini dei passaggi).

La CISL e la CISL SCUOLA, inoltre, denunciano la totale assenza di riferimenti alle risorse necessarie per l'attuazione della riforma, che ai sensi della stessa legge delega 53/2003 dovrebbero essere esplicitamente previste e indicate. Anche a fronte di Finanziarie sempre più avare e penalizzanti per la scuola, si rafforza la preoccupazione circa l'effettiva consistenza ed esigibilità di quel piano programmatico di investimento quantificato dal Governo per il quinquennio 2004/2008 – con un eccesso di enfasi in occasione dell'approvazione del Decreto sul primo ciclo – nella misura

complessiva di 8320 milioni di euro, di cui, però, la CISL e la CISL SCUOLA continuano a chiedere conto.

Tutti questi elementi prefigurano il rischio che da quella che doveva essere, almeno nelle intenzioni, una *riforma di sistema* deriveranno, invece, ulteriori elementi di complicazione e frastagliamento dell'attuale offerta formativa, su cui i nuovi percorsi andranno a sovrapporsi, senza sostituirla né integrarla, a discapito dei diritti e dei bisogni di certezza e di serenità dei giovani e delle famiglie, nonché di tutto il personale scolastico, su cui gravano prospettive di cambiamento tanto radicali quanto problematiche.

Nel merito dei contenuti dello schema di decreto si evidenziano di seguito i principali nodi problematici.

1. UNITARIETÀ E PARI DIGNITÀ DEL SECONDO CICLO

La configurazione unitaria e la pari dignità di un sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale con percorsi dalle identità differenziate, appare del tutto teorica. Alla discrasia tra principi dichiarati e condizioni operative per la loro implementazione corrisponde un allargamento significativo delle differenze tra quelli che si configurano come due *"canali"* distinti, a causa della debolezza/inconsistenza di quegli elementi che avrebbero dovuto invece garantire e dare concreta attuazione a quelle condizioni di sistema che la CISL e la CISL SCUOLA hanno sempre ritenuto indispensabili.

Infatti, nonostante la forte portata delle affermazioni contenute nell'articolo 1, l'immagine di unitarietà interna del se-

al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e insegnamenti obbligatori, opzionali obbligatori ed opzionali facoltativi, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

2. Nel quinto anno, i licei organizzano attività ed insegnamenti opzionali obbligatori destinati ad approfondimenti disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11.

3. I licei, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi organizzano, a partire dal secondo biennio, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, e tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative prescelte. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

Articolo 4 (Liceo artistico)

1. Il Liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.

2. Il Liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) arti figurative;
- b) architettura, design, ambiente;
- c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

- a) nel Laboratorio di figurazione, dell'indirizzo Arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
- b) nel Laboratorio di progettazione, dell'indirizzo Architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza

condo ciclo, rafforzata da una dichiarata comune finalità dei percorsi in cui si realizza il diritto dovere, che il PECUP declina e articola in principi-chiave condivisibili, si rivela debole e solo teorica, a fronte della evidente diversità di spessor educativo, culturale e formativo tra le finalità specifiche dei licei (art. 2, comma 1) e quelle dell'IFP, tratteggiate nei livelli essenziali (art. 18, comma 1, lett. a), non equivalenti.

Mentre i licei infatti assumono un carattere strettamente propedeutico all'accesso all'università e all'alta formazione (art. 2, comma 4), l'IFP rischia di configurarsi come mero canale addestrativo, finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro, a fronte della scelta (art. 17, comma 1) dell'obbligatorietà della destinazione di una quota dell'orario (obbligatorio) all'apprendimento in contesti di lavoro a partire dal primo anno di frequenza, che presenta più di una incongruenza con la legislazione vigente.

L'estrema genericità della formulazione "apprendimento in contesti di lavoro", inoltre, rende difficile ricondurre con precisione questa norma all'insieme degli istituti e delle modalità di alternanza scuola lavoro già presenti nel nostro ordinamento o in via di definizione a seguito della emanazione della legge delega 53/2003.

Infatti, a fronte del superamento sia della soglia minima di età (15 anni) a partire dalla quale è possibile accedere alle esperienze di alternanza ai sensi dello schema di decreto di attuazione dell'art. 4 della legge 53, sia del carattere opzionale e volontario delle stesse, anche l'unica opzione in linea di principio praticabile, i tirocini formativi e di orientamento (stage) di cui all'art. 18 della legge 196/97, non sembra coerentemente riconducibile alle previsioni del presente schema di decreto.

La forzatura che il decreto sembra quindi operare, rafforza il timore che tanto la ricerca di una diversificazione delle opportunità formative all'interno di un secondo ciclo unitario, quanto l'affermazione, in via di principio condivisibile, dello specifico carattere vocazionale dell'IFP, si esauriscano, nella pratica, a soluzioni ordinamentali di basso profilo culturale, tendenti ad attribuire a questo sistema un connotato e una funzione meramente addestrativa e di avviamento al lavoro.

È impossibile riscontrare pari dignità tra licei e IFP anche laddove il decreto cerca di costruire una analogia tra i primi due anni di ogni percorso in quanto per l'IFP si fa riferimento a standard formativi minimi insufficienti (art. 19, comma 1, lett. a e lett. d), peraltro coincidenti con quelli elaborati in occasione della sperimentazione dei percorsi triennali di IFP, frutto dell'intesa Stato Regioni del giugno 2003, che la CISL e la CISL SCUOLA hanno già considerato carenti e qualitativamente deboli.

Sul piano educativo, culturale e formativo, il principio della pari dignità appare inconsistente, quando avrebbe dovuto rappresentare, invece, la vera linea guida per la costruzione di una offerta diversificata, plurale e articolata, rispondente ai diritti formativi e ai diversi bisogni di crescita dei giovani, in relazione al proprio progetto di vita.

La pari dignità viene però assunta come condizione di *status* tra "istituzioni" e cioè licei e "istituzioni formative" (art. 1, comma 4). Tuttavia queste ultime sono di complessa identificazione, a fronte della coesistenza, specie nel settore della FP, di agenzie private o del privato sociale che, come gli enti regionali, erogano un servizio pubblico (di pubblico in-

za di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;

c) nel Laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo Audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

4. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 990 ore nel secondo biennio e di 990 ore nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 198 ore nel primo biennio e di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

Articolo 5 (Liceo classico)

1. Il Liceo classico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche, fornendo allo studente gli strumenti per interpretarle. Assicura la padronanza delle metodologie, delle tecniche e dei linguaggi relativi, nonché il rigore metodologico, la sensibilità ai valori anche estetici e l'ampiezza

e fecondità della visione culturale, che consentono di cogliere le radici dell'umanesimo nel mondo moderno.

2. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.

Articolo 6 (Liceo economico)

1. Il Liceo economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura dell'imprenditorialità.

2. Il Liceo economico si articola, a partire dal secondo biennio nei seguenti indirizzi:

- economico-aziendale;
- economico-istituzionale.

teresse) sulla base di procedure di accreditamento, mantenendo però una soggettività giuridica ed economica di tipo privatistico.

Non è quindi agevole comprendere come e a quali condizioni si possa estendere a questo variegato insieme di soggetti, aventi natura e status giuridici diversi, come del resto *standard* di qualità e di trasparenza molto diversificati, il regime di autonomia "*didattica, organizzativa, finanziaria e di ricerca e sviluppo*" di cui godono tutte le istituzioni scolastiche ai sensi del DPR 275, intendendo in questo modo rafforzare i connotati di pari dignità. Tanto più che l'autonomia prevista dal DPR 275 non compare tra i Livelli Essenziali che devono essere garantiti da tutto il sistema di IFP.

Tuttavia anche questa (forzata) dimensione "*istituzionale*" della pari dignità sembra venire meno, nella sostanza, allorché si procede con l'attribuire ai diversi soggetti del sistema ruoli e prerogative diversificati nella prospettiva dell'integrazione dei processi formativi. Ad es., per la realizzazione dell'anno integrativo necessario dopo il diploma professionale per sostenere l'esame di stato ai fini dell'accesso agli studi superiori, al sistema dei licei viene esplicitamente riconosciuto un ruolo di supporto/guida progettuale e didattica nei confronti dell'IFP (art. 15, comma 6), per il completamento della mappa di conoscenze e abilità richieste allo studente per la prosecuzione degli studi. Invece, per quanto riguarda i licei, la definizione al V anno dei licei di quelle specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità adeguate anche *all'inserimento nel mondo del lavoro* (che è comunque annoverato tra le finalità dei licei, art. 2, comma 1) non viene accordata e ri-

conosciuta in modo esplicito una analoga funzione all'IFP (art. 2, comma 4).

Questo primo insieme di riferimenti traccia il profilo di due sistemi dallo spessore qualitativo non equivalente, che rende oggettivamente difficile la praticabilità dei passaggi tra tutti i percorsi e quindi la reversibilità delle scelte degli studenti; di fatto due sistemi chiusi, o al massimo aperti in un'unica direzione.

2. IDENTITÀ E ASSETTO DEI LICEI E DEI PERCORSI IFP

La nuova identità dei licei quale è configurata dalle loro tipologie-indirizzi e dagli assetti di organizzazione didattico-educativa (artt. 2-14) si realizza attraverso un trascinamento-adattamento di modelli (articolazione in periodi; tempo scuola; tipologie orarie; tutor/esperti; valutazione/portfolio) già adottati per il primo ciclo, verso i quali la CISL e la CISL SCUOLA rinnovano i giudizi critici e le obiezioni di fondo.

La finalità propedeutica di tutti i licei cambia in particolare la natura di quegli indirizzi di studio dell'attuale scuola superiore che oggi si caratterizzano per un profilo professionalizzante (istituti tecnici, professionali, industriali...) e che confluiranno nel nuovo sistema (presumibilmente nei Licei con indirizzi).

Si registra, anche attraverso una artificiosa articolazione degli orari, una sostanziale compressione delle attività educative e didattiche caratterizzanti il profilo sul solo quadriennio e di quelle professionalizzanti solo sul secondo biennio, attraverso le attività laboratoriali.

3. Nell'indirizzo economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare competenze organizzative, amministrative e gestionali mirate su specifiche opzioni, quali i servizi, il turismo e le produzioni-agro-alimentari, in relazione alle esigenze espresse dal mondo del lavoro.

4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare competenze economico-giuridico-istituzionali, anche nelle dimensioni locale, nazionale europea e internazionale.

5. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo e nel secondo biennio, e di 785 ore il quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 198 ore nel secondo biennio e di 165 ore nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

Articolo 7 (Liceo linguistico)

1. Il Liceo linguistico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di almeno due lingue dell'Unione europea oltre l'italiano, e per rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.

2. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.

Articolo 8 (Liceo musicale e coreutico)

1. Il Liceo musicale e coreutico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista musicale e coreutico, alla luce della evoluzione storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.

2. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 198 ore nel primo biennio, e di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

Si pone un problema di comparabilità del valore e dell'effettiva spendibilità nel mercato del lavoro di questi futuri titoli rispetto a quelli oggi rilasciati a conclusione dei percorsi quinquennali previsti dall'attuale ordinamento che, come noto, hanno consentito mediamente un alto grado di occupabilità dei giovani nei tessuti economici e produttivi locali con qualifiche medio-alte.

Tutti i percorsi liceali hanno un impianto che prefigura un sostanziale superamento della tradizionale unitarietà interna. Si rileva una discontinuità forte tra i 2 bienni, sancita dalle valutazioni intermedie alla fine dei 2 periodi ma anche dalla differente articolazione degli orari, e tra questi e l'ultimo anno, di natura orientativa, finalizzato a preparare per l'accesso agli studi "terziari". Inoltre, la pre-terminalità interna prevista al 4° anno che consente l'accesso diretto all'IFTS, non è definita in termini di identità e consistenza - certificabile - del profilo di competenze acquisite dallo studente. Non è chiaro cioè se all'ammissione al V anno debba corrispondere uno specifico titolo "intermedio".

Mentre si registra inoltre una sostanziale diminuzione degli orari annuali di cui risulta problematico cogliere il significato culturale e didattico, la CISL e la CISL SCUOLA confermano le proprie critiche di fondo ad un modello di organizzazione della didattica che declina impropriamente il principio della personalizzazione attraverso il mero ricorso ad attività opzionali *facoltative* e denunciano che al ridimensionamento delle discipline si collega l'intenzione, nemmeno troppo nascosta, di operare a regime un taglio delle risorse professionali attualmente esistenti, replicando in questo quanto già previsto per il primo ciclo.

L'identità dei percorsi di IFP che emerge dal Capo III appare debole e di incerta consistenza sia per quanto riguarda lo spessore formativo (vedi il riferimento agli standard minimi insufficienti di cui all'art. 19, comma 1, bilanciati su una esperienza sperimentale che ora invece si consolida e si stabilizza come offerta formativa nel nuovo sistema) sia per quanto riguarda la sua configurazione, che saranno tanto diverse quanto diversi saranno gli esiti della negoziazione interistituzionale tra Stato e Regioni e quindi i rapporti, contingenti, di forza.

Non è chiara, inoltre, rispetto alle due tipologie di percorsi in questo ambito attivati, la relazione e la potenziale continuità tra i percorsi triennali e quelli quadriennali (art. 17) e, ancora, la relazione tra questi e il sistema IFTS, anche rispetto alla definizione delle figure professionali e alla loro declinazione in standard di competenze. La continuità e lo sviluppo dell'IFP non può non avvenire all'interno di un sistema di procedure e di regole che rafforzino il linguaggio comune dei profili, degli standard delle competenze che nel sistema dell'IFTS, attraverso la concertazione con le parti sociali, si sta consolidando.

La trama dei livelli essenziali che le Regioni dovrebbero assicurare lascia molti spazi ad una attuazione discrezionale, da gestire in modo bilaterale tra singola Regione e Ministero, indebolendo il connotato nazionale e unitario del sistema a partire dai suoi elementi fondamentali, come ad esempio la corrispondenza tra crediti scolastici e formativi ai fini dei passaggi (art. 23, comma 2), il potenziamento dei percorsi triennali (art. 27, comma 3), la definizione dei livelli di servizio (art. 26, comma 2) che le Regioni devono mantenere. Ed infine

Articolo 9 (Liceo scientifico)

1. Il Liceo scientifico approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente gli strumenti conoscitivi necessari per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.

2. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.

Articolo 10 (Liceo tecnologico)

1. Il Liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Fornisce allo studente gli strumenti per comprendere le problematiche scien-

tifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della capacità progettuale e la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative.

2. Il Liceo tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:

- a) meccanico;
- b) elettrico ed elettronico;
- c) informatico e della comunicazione;
- d) chimico e biochimico;
- e) sistema moda;
- f) agrario;
- g) costruzioni e territorio;
- h) trasporti.

3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori nei quali lo studente sviluppa le proprie capacità progettuali e l'apprendimento delle tecniche dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione ad essi proprie, relativamente a ciascuno degli ambiti di cui al comma 2.

4. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio e di 759 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio, dedicato alle attività laboratoriali, è di 99 ore nel primo biennio e di 330 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

(art. 22), mentre da un lato assume tra i livelli i vincoli formali in relazione al rispetto dei contratti di lavoro, alla completezza dell'offerta formativa, allo svolgimento del corso integrativo del V anno, alle norme di sicurezza, dall'altro ipotizza più blandamente la non meglio precisata categoria della "adeguatezza" rispetto alle capacità gestionali/situazione economica, alla strumentazione didattica, alla congruità dei locali, alle attrezzature tecnologiche.

3. IL DIRITTO DOVERE

All'interno del nuovo assetto ordinamentale del II ciclo, il nuovo diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età, per quanto compiutamente assunto nello schema di decreto, appare realizzabile in percorsi (licei, istruzione e formazione professionale) equivalenti solo sul piano giuridico-formale e non per spessore educativo, culturale e formativo. Si segnala inoltre la mancanza di riferimenti all'apprendistato.

Così come la ribadita gradualità della sua realizzazione (art. 27) conferma da un lato il vincolo strutturale "ab origine" che condiziona la sua piena esigibilità alle disponibilità finanziarie, dall'altro l'equivoco del radicamento di un modello didattico e organizzativo (i percorsi sperimentali triennali) che la CISL e la CISL SCUOLA hanno già valutato come debole e insufficiente.

4. LA FASE DI TRANSIZIONE

La fase di transizione disposta dalle "Norme transitorie e finali" (capo IV) risulta non solo complessa, ma a giu-

dizio della CISL e della CISL SCUOLA indeterminata, incerta e ambigua. L'unico elemento di certezza è la coesistenza (art. 25) negli stessi istituti scolastici di due modelli ordinamentali, educativi e didattici per alcuni anni, con tutti i problemi conseguenti.

Risulta indeterminato e incerto il processo di graduale trasferimento delle competenze alla Regioni (art. 26) che lascia ancora ambiguità sulla collocazione degli attuali istituti dell'area tecnico-professionale.

Secondo la CISL e la CISL SCUOLA va assolutamente evitata un'operazione semplicistica e burocratica di assegnazione selettiva a Stato e Regioni sulla base di criteri puramente nominalistici (ai quali non sfugge nemmeno l'annunciata distinzione, quale criterio guida, tra percorsi "propedeutici" e percorsi "terminali") ed operata invece una precisa valutazione dei profili di uscita garantita dai percorsi.

La CISL e la CISL SCUOLA ritengono insufficienti gli aspetti previsti dallo schema di decreto in ordine ai problemi di ricaduta dei nuovi ordinamenti sul personale.

Proprio perché gli elementi di indeterminazione sugli assetti del secondo ciclo alimentano un clima di preoccupazione diffusa tra tutto il personale (dirigenti, docenti, ATA) va assunto nel decreto in primo luogo l'impegno alla tenuta dei livelli occupazionali e la disciplina per via contrattuale delle garanzie sul piano delle condizioni di lavoro, sul piano giuridico, sul piano professionale. Impegni che la CISL e la CISL SCUOLA ritengono essenziale che vadano inseriti programmaticamente ed esplicitamente nel corpo del decreto.

Articolo 11
(Liceo delle scienze umane)

1. Il Liceo delle scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo alla elaborazione dei modelli educativi. Fornisce allo studente gli strumenti per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze umane.

2. L'orario annuale obbligatorio è di 891 ore nel primo biennio, 924 nel secondo biennio e di 825 nel quinto anno. L'orario annuale opzionale obbligatorio è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale opzionale facoltativo è di 99 ore nel secondo biennio e di 66 ore nel quinto anno.

Articolo 12
(Organizzazione educativa e didattica)

1. Le attività educative e didattiche di cui all'articolo 3, sono assicurate con la dotazione di personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo didattico.

4. I licei assicurano ed assistono, mediante apposite iniziative di orientamento e didattiche, i passaggi a un diverso indirizzo o ad altro liceo o ai percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale.

5. I licei, d'intesa con le università e con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, definiscono specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.

6. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

- a) all'individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline; tale nucleo essenziale rispecchia la cultura e l'identità nazionale e prevede una quota riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali; nonché alle modifiche delle indicazioni di cui all'allegato B;
- b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici.

Articolo 13
(Valutazione e scrutini)

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

2. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3.

3. Salva la valutazione periodica annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l'ammissibilità dello studente, al terzo ed al quinto anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi dei predetti bienni, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta solo per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.

4. Al termine del quinto anno sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio.

5. All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.

6. Alle classi successive alla prima si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano superato l'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi.

7. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai candidati privatisti coloro che, prima del 15 marzo, cessino di frequentare l'istituto. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento dell'esame di Stato di cui al comma 6 i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità. Coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

8. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione estiva.

Articolo 14 (Esame di Stato)

1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio dei licei considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

2. All'esame di Stato sono ammessi gli allievi che hanno conseguito la valutazione positiva di cui all'articolo 13, comma 4.

3. Sono altresì ammessi all'esame di Stato, nella sessione dello stesso anno, gli allievi del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

4. I candidati esterni di cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità definite dall'articolo 3 del DPR 23 luglio 1998, n. 323.

5. All'articolo 4, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 il terzo periodo è sostituito dal seguente: "i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali commissioni apposite".

Capo III L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 15 (Livelli essenziali delle prestazioni)

1. L'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli essenziali defi-

niti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione Europea, rappresenta assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

2. Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione, professionale e nella organizzazione del relativo servizio, le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.

3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni formative che realizzano i percorsi di cui al comma 1.

4. Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

5. I titoli e le qualifiche rilasciate dalle istituzioni di istruzione e formazione professionale, di seguito denominate istituzioni formative, a conclusione dei percorsi, di durata almeno quadriennale, rispondenti ai requisiti di cui al comma 2, costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'al-



ta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con i licei, con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

7. Le qualifiche professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione a norma dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

Articolo 16

(Livelli essenziali dell'offerta formativa)

1 Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, le Regioni organizzano i relativi percorsi assicurando, quale livello essenziale dell'offerta formativa, il soddisfacimento della richiesta di frequenza.

Articolo 17

(Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, l'avvio dell'anno formativo contemporaneo all'avvio dell'anno scolastico, un orario complessivo annuale obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue, di cui tre quarti a frequenza obbligatoria, destinando almeno il 25% all'apprendimento in contesti di lavoro. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

- a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale;
- b) percorsi di durata quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.

Articolo 18

(Livelli essenziali degli obiettivi generali e del profilo educativo, culturale e professionale)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali degli obiettivi Generali e del profilo educativo, culturale e professionale:

- a) che i percorsi di istruzione e formazione professionale siano personalizzati con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale del secondo ciclo, individuato all'articolo 1, comma 5 e che essi forniscano allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, ali strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento atti-

vo nella società e nel mondo del lavoro e delle professioni;

- b) che i percorsi di cui alla lettera a) siano riferiti a figure di differente livello, relative ad aree professionali, definite mediante intese in sede di Conferenza Unificata a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e recepite con decreti del Presidente della Repubblica. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali, sulla base dei fabbisogni del territorio;
- c) che in relazione a ciascuna delle figure individuate come previsto alla lettera b), siano rispettati gli standard minimi formativi di cui all'articolo 19, richiesti per la spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi, come previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione.

Articolo 19

(Standard minimi dei percorsi formativi)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali i seguenti standard minimi dei percorsi formativi:

- a) l'acquisizione di competenze essenziali di base, nonché linguistiche come previsto dall'articolo 1, comma 5, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche, così come individuate dall'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, allegato al presente decreto;
- b) l'acquisizione delle competenze professionali relative alle figure professionali definite a sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), mirate in relazione al livello della qualifica o del titolo cui si riferiscono;
- c) l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motori e;
- d) la destinazione all'acquisizione delle competenze di cui alla lettera a) della quota oraria prevalente dell'orario complessivo obbligatorio nei primi due anni dei suddetti percorsi;
- e) gli interventi di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del processo di apprendimento nell'istruzione e formazione tecnica superiore, nell'università o nell'alta formazione artistica e musicale, e gli interventi di recupero e sviluppo degli apprendimenti dello studente;
- f) la definizione di specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- g) la permanenza dei docenti nella stessa sede per l'intera durata del corso ovvero, per la durata di almeno un

periodo didattico qualora il corso stesso sia articolato in periodi didattici.

Articolo 20

(Livelli essenziali dei requisiti dei docenti)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento, ovvero ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

Articolo 21

(Livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze:

- a) che gli apprendimenti e il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti;
- b) che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale sia rilasciata certificazione periodica e finale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- c) che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua il certificato di qualifica professionale, a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero a conclusione dei percorsi di durata quadriennale, il diploma professionale;
- d) che nelle commissioni per gli esami di cui alla lettera c) sia assicurata la presenza di docenti con i requisiti di cui all'articolo 20.

Articolo 22

(Livelli essenziali delle strutture formative e dei relativi servizi)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale, e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, quali livelli essenziali delle strutture e dei servizi, che le istituzioni formative abbiano i seguenti requisiti:

- a) adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica;
- b) rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
- c) accettazione del sistema dei controlli pubblici;
- d) completezza dell'offerta formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a) e b);

- e) svolgimento, presso le istituzioni formative, del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15 comma 6, realizzato d'intesa con i licei, con le università e con gli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- f) adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
- g) adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare;
- h) adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica;
- i) disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
- j) capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono conformi a quanto definito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2001, n. 166 e sono ridefiniti a cadenza triennale previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997 e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica.

Articolo 23

(Livelli essenziali dei passaggi tra i sistemi)

1. Nell'esercizio delle loro competenze legislative in materia di istruzione e formazione professionale: e nell'organizzazione del servizio relativo, le Regioni assicurano, per quanto di loro competenza, quale livello essenziale dei passaggi tra i sistemi, la possibilità di passaggio dal sistema dell'istruzione e formazione professionale a quello dei licei, e viceversa.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, le corrispondenze tra i crediti scolastici definiti come previsto dall'articolo 12, comma 6, lettera b), e i crediti formativi conseguiti ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), sono stabilite mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero mediante specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e singole Regioni, in conformità alle disposizioni della legge n. 53 del 2003.

Articolo 24

(Valutazione)

1. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo, i percorsi formativi sono oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione. Le istituzioni formative forniscono al predetto Istituto i dati e la documentazione da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro, dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo 7, comma 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Capo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25
(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. I percorsi liceali di cui al presente decreto sono gradualmente attivati a partire dall'anno scolastico 2006-2007.
2. I corsi avviati entro l'anno scolastico 2005-2006 negli istituti di istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 191 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, proseguono fino alloro completamento.
3. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate.

Articolo 26
(Trasferimento di competenze alle Regioni)

1. Dall'anno scolastico 2006/2007 le competenze relative ai percorsi che si concludono con i titoli e le qualifiche di cui all'articolo 15, comma 5, non rientranti tra i licei di cui al Capo II del presente decreto, sono gradualmente trasferite alle Regioni.
2. Il trasferimento di cui al comma 1 è subordinato all'assicurazione dei livelli essenziali di cui al Capo III e alla definizione dei livelli del servizio da mantenere da parte delle Regioni, attuata mediante intese in sede di Conferenza Stato-Regioni nonché con specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e singole Regioni, che comunque devono assicurare i livelli occupazionali, il soddisfacimento delle richieste dell'utenza, il rilascio dei diplomi di qualifica professionale a conclusione dei percorsi triennali, il biennio post-qualifica, preordinato all'esame di Stato conclusivo, previsto dal precedente ordinamento.
3. Al trasferimento di cui al comma 1 si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le singole Regioni interessate.

Articolo 27
(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)

1. Nell'anno scolastico 2005/2006, il diritto-dovere di iscrizione e frequenza di cui al relativo decreto legislativo ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003, allegato al presente decreto.
2. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1 del relativo

decreto legislativo continua ad applicarsi l'articolo 8, commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislativo.

3. Dall'anno scolastico 2006/2007 i percorsi sperimentali di cui al comma 1 vengono gradualmente potenziati ed ampliati, sulla base delle intese di cui all'articolo 26, nonché di apposite intese in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero di specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e singole Regioni, in conformità alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

4. La sperimentazione di cui al comma 3 è oggetto di valutazione da parte del Servizio Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e cessa, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ovvero di specifiche intese tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e singole Regioni, a seguito della completa attuazione del diritto-dovere di cui all'articolo 1 del relativo decreto legislativo, e a condizione che venga pienamente assicurato agli studenti l'accesso ad entrambi i sistemi del secondo ciclo, a loro libera scelta e che vengano definiti gli standard di costo dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Articolo 28
(Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)

1. All'attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. ■



MOBILITAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO

Il Contratto di lavoro del personale della scuola è scaduto il 31 dicembre 2003.

Ad oltre un anno da quella data:

- non è iniziata la trattativa per il rinnovo presso l'ARAN;
- non è stato emanato il necessario atto di indirizzo;
- il Governo non ha dato seguito all'impegno, assunto nel giugno 2004, per l'apertura di un confronto con il sindacato;
- la legge finanziaria non ha previsto adeguati stanziamenti.

Intanto:

- continua l'erosione del potere d'acquisto delle retribuzioni, sempre più falcidiate dall'aumento del costo della vita;
- aumenta la qualità e la quantità dell'impegno richiesto a tutto il personale per far funzionare la scuola in una fase di complesse e problematiche trasformazioni;
- non c'è alcuna sensibilità da parte del Governo nei confronti di oltre un milione di lavoratori con retribuzioni ferme al 2003.

Le Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS/CONFSAL, GILDA/UNAMS, dopo lo sciopero, le manifestazioni e le altre iniziative di mobilitazione, che hanno visto una grande partecipazione dei lavoratori, hanno sollecitato un confronto per dare conclusione al negoziato con il conseguente aumento delle retribuzioni.

È grave che al momento non ci sia stata alcuna risposta.

I Sindacati della scuola invitano gli insegnanti e il personale ATA ad una forte mobilitazione per il rinnovo contrattuale del biennio economico 2004/2005, contro ogni tentativo di non rinnovare il contratto e di far slittare tutto al 2006.

Questa protesta sarà indirizzata a tutti i Parlamentari in tutti i collegi elettorali e ai candidati a Presidente delle prossime elezioni regionali, sollecitando impegno per far arrivare al Governo la protesta e le ragioni del personale della scuola.

I Sindacati della scuola, a sostegno di tale mobilitazione, invitano le strutture periferiche, coinvolgendo anche le RSU, a promuovere subito pubblici incontri per sensibilizzare i cittadini, le autorità locali, le forze politiche sulla richiesta forte e pressante del diritto al rinnovo contrattuale.

Roma, 2 febbraio 2005